

N. 163/2019 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Terza Civile

Esecuzioni immobiliari



Il Giudice dell'esecuzione,
sciogliendo la riserva che precede,

vista l'istanza della creditrice di procedere all'accorpamento di tutti i lotti in un unico lotto,
premesso che l'ordinanza di delega ex art. 591 *bis* cpc, con suddivisione in lotti, è stata adottata
senza essere oggetto di opposizione ex art. 617 comma 2 cpc da parte creditrice,
rilevato poi che l'esperto stimatore ha adeguatamente replicato in ordine alla opportunità di una
vendita in lotti, e che il professionista delegato ha convenuto su tale suddivisione,
ritenuto in conclusione che non ricorrano i presupposti per la invocata modifica della ordinanza di
vendita e per la non necessità di una diversa distribuzione dei beni, essendo comunque opportuno
che nell'avviso di vendita sia fatto richiamo alle caratteristiche di ciascun lotto;

p.q.m.

visto il rigetto in data odierna della istanza di sospensione ex artt. 619 e 624 cpc, dispone la ripresa
delle operazioni di vendita come già delegate nel 2023.

Si comunichi.

Firenze, 21/11/2025



Il G.E.

dott.ssa Francesca Romana Bisegna

